

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA - RIR 7 marzo 2023, n. 83

**Adozione “Piano Regionale Triennale 2023-2025” e “Programma Regionale Anno 2023” delle ispezioni ordinarie di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015, presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.**

#### LA DIRIGENTE A.I DEL SERVIZIO AIA-RIR

##### VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Regolamento UE n. 2016/679 *“General Data Protection Regulation”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto Legislativo 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio2021 n.22”*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *“conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la *“Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,*

*comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”;*

- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”;

**Inoltre, VISTI:**

- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». *Precisazioni aspetti procedurali*”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
- il “Piano Nazionale delle ispezioni ordinarie” riguardante gli “stabilimenti di soglia superiore” per il triennio 2022-2024 elaborato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA (rif. nota DCPREV prot. 1690 del 01.02.2022) e trasmesso con nota prot. 3984 del 02.02.2022 dalla Direzione Regionale dei VVF Puglia.

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015, le “Ispezioni” di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato e consistono, così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché lo svolgimento delle stesse compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 ha stabilito che:
  - ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di “soglia inferiore”;
  - entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall’art. 27 c. 13 del D.Lgs 105/2015;
- sulla scorta di quanto previsto dall’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015, la struttura regionale competente, nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di rispettiva competenza:
  - con DD. n.5 del 23.02.2016, ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2016-2018” e il “Programma Regionale Anno 2016” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, nella quale è stata prevista una fase transitoria per l’anno 2016 e, a partire dal biennio 2017-2018, ha avviato una nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i “criteri di riferimento” e annessi “parametri di riferimento” di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015, tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive;
  - con DD. n.25 del 27.02.2017, ha adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e il “Programma Regionale Anno 2017” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “SOLS.p.A - stabilimento di Bari” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017” di cui all’allegato B della DD. n.25/2017, includendo detto stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2017;
  - con DD. n.43 del 12.03.2018, ha adottato il “Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale

2017-2019” e il “Programma Regionale Anno 2018” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva DD. n.63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “Team Italia S.r.l.” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” di cui all’allegato B della DD. n.43/2018, includendo detto stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2018;

- con DD. n.39 del 28.02.2019, ha adottato il “Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019” e il “Programma Regionale Anno 2019” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- con DD. n. 92 del 09.03.2020, considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, ha adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2020” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- con DD. n.69 del 03.03.2021, ha adottato il “Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2021” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- con ultima DD. n.95 del 24.03.2022, ha adottato il “Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2022” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015.

#### CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 1486 del 27.01.2023, la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la Programmazione anno 2023 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di “soglia superiore” ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nelle sedute del 24.11.2022 e del 28.11.2022;
- con nota prot. 5877 del 27.01.2023, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la programmazione anno 2023 delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia superiore” e di “soglia inferiore” di cui al D.Lgs n.105/2015 e smi.;

#### TENUTO CONTO CHE, in merito:

- agli stabilimenti denominati “Stabilimento EUROAPI di Brindisi” (della Società “EUROAPI ITALY S.r.l”) e “Deposito GPL di Palo del Colle” (della Società “ENERGAS S.p.A.”), la struttura regionale competente ha rispettivamente, con nota prot. 5587 del 28.04.2022 e nota prot. 1633 del 07.02.2023, preso atto della variazione dei requisiti di soglia ed in particolare del passaggio di entrambi gli stabilimenti da “soglia inferiore” a “soglia superiore”;
- al “Deposito GPL - CORATO – BA” gestito dalla Società “EMMEDIASSE S.p.A”, in data 23.10.2022 è pervenuta agli atti della struttura regionale competente, la mail PEC generata in automatico dal portale SEVESO III.0 di ISPRA, a seguito della trasmissione da parte del Gestore del modulo di Notifica n. 4136 del 22.10.2022 (approvato da ISPRA in data 23.11.2022), da cui emerge la nuova Società che gestisce detto stabilimento denominata “Garganogas S.r.l.”;
- al “Deposito di San Giovanni Rotondo” gestito dalla Società “MES S.p.A.”, con ultima nota prot. 15010 del 02.12.2022, la struttura regionale competente ha disposto una visita ispettiva supplementare ai sensi dell’art. 27 c.9 del D.Lgs 105/2015, finalizzata a verificare l’attuazione da parte del Gestore di quanto dichiarato nella documentazione trasmessa con pec del 3.11.2022. Nelle more, è stata vietata l’attività di scarico, movimentazione e stoccaggio di esplosivi in quantità “detenuta o prevista” superiore al limite inferiore di assoggettabilità di cui al D.Lgs 105/2015.

#### PRESO ATTO:

- dell’inventario degli stabilimenti Seveso di “soglia inferiore” ricadenti in Regione Puglia, aggiornato a febbraio 2023, disponibile nell’area riservata dell’applicativo Seveso Query gestito dall’Istituto superiore di protezione e la ricerca ambientale, raggiungibile all’indirizzo: <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105> e riportato nella seguente tabella:

n.	Codice Univoco	Ragione Sociale	Attività	Classe	Provincia	Comune
1	NRO75	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	1	Bari	Corato
2	NRO92	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	5	Bari	Modugno
3	NRO36	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	1	Barletta-Andria-Trani	Barletta
4	NRO58	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	1	Barletta-Andria-Trani	Barletta
5	NRO65	Basell Poliolefine Italia s.r.l.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	5	Brindisi	Brindisi
6	DRO05	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici	4	Brindisi	Brindisi
7	NRO93	GAS ITALIA SRL	(14) Stoccaggio di GPL	1	Brindisi	Oria
8	DRO07	CI.BAR.GAS S. R.L.	(14) Stoccaggio di GPL	1	Foggia	Cerignola
9	NRO77	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	1	Foggia	San Nicandro Garganico
10	NRO79	Star Comet Fireworks S. r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	1	Foggia	San Severo
11	NRO39	MES S.p.A.	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	1	Foggia	San Giovanni Rotondo
12	NRO38	PALMARINI AUGUSTO & CSRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	2	Lecce	Lizzanello
13	NRO80	CONVERSANO SRL	(14) Stoccaggio di GPL	1	Lecce	Arnesano
14	NRO90	TEAM ITALIA	(06) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)	5	Lecce	Lecce
15	DRO12	Adl Energia S. r.l.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	5	Taranto	Taranto

*(Inventario stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia\_agg.to Febbraio 2023)*

- dell'avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte da ARPA Puglia nel corso degli anni 2021/2022;

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- rinviare al successivo atto di pianificazione la determinazione della frequenza ispettiva del "Deposito di San Giovanni Rotondo" gestito dalla Società "MES S.p.A.", a causa dell'assenza di informazioni utili alla valorizzazione dei relativi "parametri di riferimento". In particolare non si dispone di alcun Rapporto Finale di Ispezione necessario per la valorizzazione dei predetti parametri e risulta tuttora in corso l'ispezione supplementare ai sensi dell'art. 27 c.9 del D.Lgs 105/2015;
- procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015, all'adozione del "Piano Regionale Triennale 2023-2025" e del "Programma Regionale Anno 2023" delle ispezioni ordinarie di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.

#### **Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

#### **Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione,**

#### **DETERMINA**

- 1. di adottare** il "Piano Regionale Triennale 2023-2025" e il "Programma Regionale anno 2023" delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 relativo agli stabilimenti di "soglia Inferiore"

pugliesi, rispettivamente riportati negli allegati A e B al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. **di rinviare** al successivo atto di pianificazione la determinazione della frequenza ispettiva del “*Deposito di San Giovanni Rotondo*” gestito dalla Società “*MES S.p.A.*”, a causa dell’assenza di informazioni utili alla valorizzazione dei relativi “parametri di riferimento”;
3. **di valutare** l’opportunità di revisionare i suddetti atti di programmazione e pianificazione, in caso di eventuali ulteriori variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti;
4. **di demandare** ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di cui al richiamato “*Programma Regionale Anno 2023*”;
5. **di rinviare** a successivo atto, l’emanazione del mandato ispettivo riguardante dette ispezioni.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da 7 facciate e n. 2 allegati, composti rispettivamente da 12 e 3 facciate, per un totale di n. 22 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO\_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
  - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
  - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
  - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente a. i. del Servizio AIA-RIR**  
(Ing. Luigia Brizzi)

Il sottoscritto, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario PO**  
(Ing. Mauro Perrone)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

## **ALLEGATO A**

### **PIANO REGIONALE TRIENNALE 2023-2025**

*Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"*

**PREMESSA**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015, la struttura regionale competente, nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di rispettiva competenza:

- **con DD. n.5 del 23.02.2016**, ha adottato il "*Piano Regionale Triennale 2016-2018*" e il "*Programma Regionale Anno 2016*" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, prevedendo una fase transitoria per l'anno 2016 e, a partire dal biennio 2017-2018, di dar corso nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "*criteri di riferimento*" e annessi "*parametri di riferimento*" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive;
- **con DD. n.25 del 27.02.2017**, ha adottato il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2017*" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva **DD. n. 49 del 06.04.2017**, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "*SOL S.p.A – stabilimento di Bari*" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la "*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017*" di cui all'allegato B della DD. n.25/2017, includendo detto stabilimento tra quelli di "*soglia inferiore*" da ispezionare nell'anno 2017;
- **con DD. n.43 del 12.03.2018**, ha adottato il "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2018*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva **DD. n.63 del 06.04.2018**, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "*Team Italia S.r.l.*" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la "*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018*" di cui all'allegato B della DD. n.43/2018, includendo detto stabilimento tra quelli di "*soglia inferiore*" da ispezionare nell'anno 2018;
- **con DD. n.39 del 28.02.2019**, ha adottato il "*Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2019*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- **con DD. n. 92 del 09.03.2020**, considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, ha adottato il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2020*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- **con DD. n.69 del 03.03.2021**, ha adottato il "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2021*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.
- **con ultima DD. n.95 del 24.03.2022**, ha adottato il "*Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2022*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.

Considerato concluso il triennio 2020-2022 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, il presente allegato, costituisce il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2023-2025*" delle ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, redatto seguendo i criteri previsti dal Piano Nazionale delle ispezioni ex art.27 comma 3 del d.lgs.105/2015 degli stabilimenti di "*soglia superiore*" per il triennio 2022-2024 (rif. nota ministeriale DCPREV prot. n. 1690 del 01/02/2022).

**Finalità e contenuti**

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di "soglia inferiore" nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

## A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

### A.1 – Criteri di riferimento

Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di riferimento da considerare per la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i seguenti:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

### A.2 – Parametri di riferimento

Per ognuno dei suddetti criteri, l'Appendice 1 dell'Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento (ognuno contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'autorità preposta alla pianificazione elementi utili per effettuare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.

Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h "vie di propagazione della sostanza pericolosa" è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'Appendice 1.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti con impianti chimici con processi che impiegano sostanze tossiche
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in bombole
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		f) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Impianti di trattamento e smaltimento degli sterili
		b) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		c) Produzione metalli non ferrosi
		d) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		e) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggimento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi 5 anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

g)- Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

**A.3 – Valorizzazione dei parametri di riferimento**

La valorizzazione dei "parametri di riferimento" è stata effettuata per ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" presenti nell'inventario, aggiornato a Febbraio 2023, disponibile nell'area riservata dell'applicativo Seveso Query gestito dall'Istituto superiore di protezione e la ricerca ambientale e raggiungibile all'indirizzo: <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105>.

Le informazioni necessarie alla suddetta valorizzazione sono state reperite dai documenti di Notifica trasmessi dai Gestori (valutati conformi dall'ISPRA), nonché dagli ultimi Rapporti Finali di Ispezione trasmessi da ARPA Puglia.

Per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto "a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati", sono stati considerati i "punteggi base" e le rispettive categorie di pericolo riportate nel Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2022-2024 degli stabilimenti di "soglia superiore", trasmesso con nota prot. 3984 del 02.02.2022 dalla Direzione Regionale VVF Puglia.

Con riferimento al "Deposito di San Giovanni Rotondo" gestito dalla Società "MES S.p.A.", detta valorizzazione è stata rinviata al successivo atto di pianificazione a causa dell'assenza di un Rapporto Finale di Ispezione necessario per la valorizzazione dei predetti parametri.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti con impianti chimici con processi che impiegano sostanze tossiche	9	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in bombole	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		f) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Impianti di trattamento e smaltimento degli sterili	3	3
		b) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		c) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		d) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		e) Centrali termoelettriche	2	4

VALORIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA'	
PUNTEGGIO BASE	CATEGORIA
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

**A.4 – Determinazione priorità/frequenza ispettiva**

Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento è stata definita la relativa frequenza ispettiva, utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni 2022-2024 (nota DCPREV prot. 1690 del 01.02.2022):

$$P = \Sigma \text{Cat.} \times (\text{Cat.}_{\text{disp.}} / \text{Cat.}_{\text{appl.}})$$

P = parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:

- stabilimento di **I priorità** - frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di **II priorità** - frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di **III priorità** - frequenza ispettiva triennale.

$\Sigma \text{Cat.}$  = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

$\text{Cat.}_{\text{disp.}}$  = numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8;

$\text{Cat.}_{\text{appl.}}$  = numero totale degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre “**livelli di priorità**” stabiliti nella tabella seguente e corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di “*soglia inferiore*”.

P	Livello priorità	Frequenza ispezioni ordinarie
< 10	I priorità	ANNUALE
10-20	II priorità	BIENNALE
>20	III priorità	TRIENNALE

**A.5 – Determinazione numero ispezioni annue da programmare**

Per la determinazione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il criterio stabilito al § 2.5.1 del Piano Nazionale delle ispezioni nota DCPREV prot. 1690 del 01.02.2022 che si basa sull'applicazione della seguente formula matematica:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_N$$

dove:

I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

$i_1$  = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a  $n_1/1$  (dove  $n_1$  corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione annuale);

$i_2$  = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a  $n_2/2$  (dove  $n_2$  corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);

$i_3$  = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva triennale pari a sua volta a  $n_3/3$  (dove  $n_3$  corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione triennale);

$i_N$  = numero ispezioni annue di nuovi o altri stabilimenti =  $0.1 (i_1 + i_2 + i_3)$ .

### B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le provincie pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore".

### C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti all'interno del territorio pugliese, considerato nel presente Piano (cfr. Fig. 1), risulta aggiornato a Febbraio 2023 ed è stato estratto dall'inventario disponibile nell'area riservata dell'applicativo Seveso Query gestito dall'Istituto Superiore di Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), raggiungibile all'indirizzo <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105>.

n.	Codice Univoco	Ragione Sociale	Attività	Classe	Provincia	Comune
1	NR075	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	1	Bari	Corato
2	NR092	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	5	Bari	Modugno
3	NR036	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	1	Barletta-Andria-Trani	Barletta
4	NR058	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	1	Barletta-Andria-Trani	Barletta
5	NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	5	Brindisi	Brindisi
6	DR005	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici	4	Brindisi	Brindisi
7	NR093	GAS ITALIA SRL	(14) Stoccaggio di GPL	1	Brindisi	Oria
8	DR007	CI. BAR. GAS S. R. L.	(14) Stoccaggio di GPL	1	Foggia	Cerignola
9	NR077	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	1	Foggia	San Nicandro Garganico
10	NR079	Star Comet Fireworks S. r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	1	Foggia	San Severo
11	NR039	MES S. p.A.	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	1	Foggia	San Giovanni Rotondo
12	NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	2	Lecce	Lizzanello
13	NR080	CONVERSANO SRL	(14) Stoccaggio di GPL	1	Lecce	Arnesano
14	NR090	TEAM ITALIA	(06) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)	5	Lecce	Lecce
15	DR012	Adi Energia S. r.l.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	5	Taranto	Taranto

(Fig. 1\_Inventario stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia\_agg.to Febbraio 2023)

Come si evince dal menzionato elenco, sul territorio pugliese insistono n.15 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti.

Detto elenco potrà essere soggetto a ulteriori variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015.

Sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione valutare l'opportunità di aggiornare o meno il relativo programma ispettivo.

**D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante**

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 "Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni", la Regione Puglia ha inoltrato al coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 di cui all'art. 11 del richiamato D.Lgs un quesito (Rif. Q1/2016) riguardante la validità dei suddetti decreti considerata l'abrogazione del D.Lgs 334/99 e smi disposta dal subentrato DLgs. 105/2015.

A riguardo il tavolo tecnico di coordinamento si è espresso ritenendo necessaria la rivisitazione e sostituzione dei decreti in questione con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

In particolare, per quanto riguarda:

- **l'area industriale di Taranto** - con ultima nota prot. 1382 del 28.01.2020 la Direzione Regionale dei VVF ha comunicato che il CTR ritiene che gli stabilimenti Acciaierie d'Italia S.p.A (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) e AdI Energia S.r.l. (già ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.) costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) e come tali sono inseriti nell'elenco degli stabilimenti costituenti Gruppi domino della circoscrizione della Puglia, ai sensi del punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015 ma non sussistono i presupposti per l'individuazione di un'Area RIR di interesse per uno Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA), atteso che (rif. punto 3, Parte 2 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015):
  - ✓ Il Gdd individuato è costituito da n. 2 stabilimenti (e non almeno 3);
  - ✓ Non sono stati individuati altri Gdd in un raggio di 1500 m dal Gdd definito;
- **l'area industriale di Brindisi** - con lettera del 03.02.2020 i Gestori degli stabilimenti appartenenti al Gruppo domino preliminare individuato dal CTR, hanno trasmesso uno studio a firma congiunta mirato a:
  - ✓ rendere evidenza dello scambio delle informazioni (cfr ALLEGATO B – COMUNICAZIONE VERSO CTR e ALLEGATO C – SCAMBIO INFORMAZIONI) necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino tra le società rientrate nel "parco industriale";
  - ✓ verificare se per gli scenari incidentali credibili, che escono dai confini di proprietà di ognuna delle società rientrate nel "parco industriale", vi sia la possibilità di produrre effetti domino verso le altre società.

A riguardo con ultima nota prot. 9796 del 23.04.2021, il C.T.R. ha concluso il procedimento attestando che gli stabilimenti VERSALIS S.p.A., BASELL Poliolefine Italia S.r.l., CHEMGAS S.r.l. ed IPEM S.p.A. non costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) ai sensi del punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015 e che pertanto non risultano sussistenti i presupposti per l'individuazione di un'Area RIR di interesse per uno Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA).

**F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4**

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs. 105/2015. Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

*"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:*

1. *adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
2. *definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
3. *definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
4. *adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
5. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
6. *stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
7. *informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
8. *formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
9. *definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

*L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:*

- a) *svolgere ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
- c) *svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;*

- d) *comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;*
- e) *redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita. L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";*
- f) *riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso. Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;*
- g) *assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".*
- h) *In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto";*
- i) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell'ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione);*
- j) *valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;*
- k) *verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;*
- l) *avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;*
- m) *informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"*

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.

**G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7**

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di "soglia inferiore", sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del Ministero competente allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e quasi incidenti, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

**H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

**H1. Coordinamento con altri Piani/Programmi**

Con nota prot. 3984 del 02.02.2022 la Direzione Regionale dei VVF Puglia ha trasmesso il nuovo "Piano Nazionale delle ispezioni ordinarie" riguardante gli stabilimenti di "soglia superiore" per il triennio 2022-2024 elaborato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA (rif. nota DCPREV prot. 1690 del 01.02.2022).

Con nota prot. 1486 del 27.01.2023, la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la Programmazione anno 2023 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di soglia superiore ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale durante le sedute del 24.11.2022 e del 28.11.2022;

Con nota prot. 5877 del 27.01.2023, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la Programmazione anno 2023 delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di "soglia inferiore" di cui al D.Lgs n.105/2015 e smi.;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,  
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA- RIR

## **ALLEGATO B**

### **PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2023**

*Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di "Soglia inferiore"*

**PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE**

In linea a quanto disposto dall'allegato A "Piano Regionale Triennale 2023-2025", per ognuno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese (di cui all'inventario disponibile nell'area riservata dell'applicativo Seveso Query), ad eccezione del "Deposito di San Giovanni Rotondo" gestito dalla Società "MES S.p.A." per cui si rimanda al prossimo atto di pianificazione, sono stati dapprima valorizzati i parametri di riferimento e successivamente, applicando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità/frequenza ispettiva" riportata nel richiamato Allegato A, è stata determinata la frequenza ispettiva.

PROVINCIA	Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	FREQUENZA ISPETTIVA
BARI	NR075	GARGANOGAS S.r.l / Deposito GPL – CORATO - BA	TRIENNALE
	NR092	SOL S.p.A / Stabilimento di Bari	TRIENNALE
BAT	NR058	Italiana Petroli S.p.A / Deposito di Barletta Molo di Levante	TRIENNALE
	NR036	Italiana Petroli S.p.A / Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	TRIENNALE
BRINDISI	NR065	Basell Poliolefine Italia S.r.l / Basell Poliolefine Italia S.r.l	TRIENNALE
	DR005	CHEMGAS S.r.l / CHEMGAS S.r.l	TRIENNALE
	NR093	GAS ITALIA S.r.l / ORIA GAS	TRIENNALE
FOGGIA	DR007	CI.BAR.GAS S.r.l / CI.BAR.GAS S.r.l.	TRIENNALE
	NR077	GARGANO GAS S.r.l / Stabilimento di S.Nicandro G.co	TRIENNALE
	NR079	Star Comet Fireworks S.r.l / Star Comet Fireworks S.r.l	TRIENNALE
	NR039	MES S.p.A / Deposito di San Giovanni Rotondo	NON DETERMINABILE
LECCE	NR080	CONVERSANO S.r.l / CONVERSANO S.r.l	TRIENNALE
	NR038	PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l / PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l	TRIENNALE
	NR090	TEAM ITALIA S.r.l / -TEAM ITALIA	TRIENNALE
TARANTO	DR012	Adl Energia S.r.l / Adl Energia	TRIENNALE

Utilizzando la formula matematica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato successivamente determinato il numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente pari a 5,13 ispezioni/anno.

$n_1$	0
$n_2$	0
$n_3$	14
$i_1$	0
$i_2$	0
$i_3$	4,66
$i_N$	0,46
<b>I</b>	<b>5,13</b>

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può subire aumenti o riduzioni a seconda di diversi fattori tra cui: numero complessivo di stabilimenti presenti nel territorio di competenza, ripartizione delle frequenze ispettive, fuoriuscita o assoggettamento di uno stabilimento agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015, necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca ultima visita ispettiva etc..

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE**

Tenuto conto delle ispezioni ordinarie già effettuate dall'organo tecnico di controllo nel corso dell'anno 2022 e sulla base delle frequenze ispettive e dell'anno di svolgimento dell'ultima ispezione, si riporta la programmazione previsionale anno 2023-2025 delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE 2023-2025				
COD. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	2023	2024	2025
NR075	GARGANOGAS S.r.l / Deposito GPL – CORATO - BA	T		
NR092	SOL S.p.A / Stabilimento di Bari		T	
NR058	Italiana Petroli S.p.A / Deposito di Barletta Molo di Levante		T	
NR036	Italiana Petroli S.p.A / Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	T		
NR065	Basell Poliolefine Italia S.r.l / Basell Poliolefine Italia S.r.l	T		
DR005	CHEMGAS S.r.l / CHEMGAS S.r.l	T		
NR093	GAS ITALIA S.r.l / ORIA GAS			T
DR007	CI.BAR.GAS S.r.l / CI.BAR.GAS S.r.l.		T	
NR077	GARGANO GAS S.r.l / Stabilimento di S.Nicandro G.co		T	
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l / Star Comet Fireworks S.r.l		T	
NR039	MES S.p.A / Deposito di San Giovanni Rotondo	Non determinabile		
NR080	CONVERSANO S.r.l / CONVERSANO S.r.l	T		
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l / PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l			T
NR090	TEAM ITALIA S.r.l / TEAM ITALIA		T	
DR012	Adl Energia S.r.l / Adl Energia		T	



Triennale "T"

**PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI ORDINARIE "ANNO 2023"**

Per l'anno 2023 si confermano n.5 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti di "soglia inferiore" riportati nella seguente tabella.

Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento
NR075	GARGANOGAS S.r.l / Deposito GPL – CORATO - BA
NR036	Italiana Petroli S.p.A / Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA
NR065	Basell Poliolefine Italia S.r.l / Basell Poliolefine Italia S.r.l
DR005	CHEMGAS S.r.l / CHEMGAS S.r.l
NR080	CONVERSANO S.r.l / CONVERSANO S.r.l